

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
BAMONDO ODV
Verbale d'assemblea straordinaria dei soci

* * *

Oggi, 21 Settembre 2020, alle ore 21.00 presso i locali della Chiesa Parrocchiale di Baggiovara, in Via Jacopo da Porto Sud 519 si riuniscono i soci dell'associazione "BAMONDO".

Il presidente Don Andrea Casolari, dopo aver chiamato a fungere da segretario Francesco Salardi, promette che la presente assemblea ordinaria è stata convocata mediante avviso consegnato a tutti i soci ed esposto in bacheca in questo luogo, giorno ed ora con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione delle modifiche agli artt. 1 e 4 dello statuto sociale ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 117 del 3/07/2017 (Codice del terzo settore)
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati:

Don Andrea Casolari, Gherardo Tarabini, Maurizio Sala, Francesco Salardi, Paolo Davoli, Fabrizio Cassanelli, Pietro Lia e Gennaro

Prende la parola Francesco Salardi il quale illustra l'integrazione apportata all'art. 1 e all'art. 4 e le motivazioni sottese.

In particolare il nuovo art. 1 risulta essere il seguente:

- **È costituita l'Associazione di volontariato denominata "BAGGIOVARA MONDO - Organizzazione di Volontariato, abbreviabile in "BAMONDO – ODV", con sede presso i locali della Chiesa Parrocchiale di Baggiovara, in Modena - Frazione Baggiovara, Via Jacopo da Porto Sud 519.**

Il nuovo articolo 4 risulta essere il seguente:

- **Il numero dei membri non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o da tre ODV per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle attività di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (D.Lgs. 3.7.2017 n. 117) avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati. Sono membri dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che ne faranno richiesta in quanto condividono gli scopi dell'associazione.**

L'assemblea al termine all'unanimità dei presenti

Approva

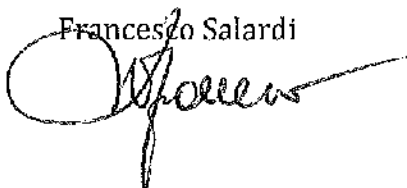
Il nuovo articolo 2 relativo all'oggetto sociale dello statuto c dà mandato all'associato Francesco Salardi di perfezionare le pratiche relative alla notificazione alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare. Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio Educative.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, non vi sono interventi degli associati.

La riunione viene chiusa alle ore 22.30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale che verrà riportato nel libro assemblee dell'associazione.

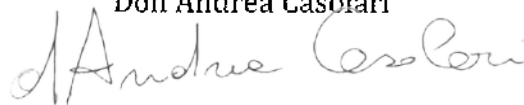
Il Segretario

Francesco Salardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Salardi', with a large circular flourish at the beginning.

Il Presidente

Don Andrea Casolari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Don Andrea Casolari', written in a cursive style.

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE BAMONDO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "BAGGIOVARA MONDO - Organizzazione di Volontariato, abbreviabile in "BAMONDO – ODV", con sede presso i locali della Chiesa Parrocchiale di Baggiovara, in Modena - Frazione Baggiovara, Via Jacopo da Porto Sud 519.
2. La durata dell'associazione è illimitata

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si propone di perseguire, nello spirito cristiano, la solidarietà nel servizio verso il prossimo nella sua espressione di debolezza ed emarginazione. Scopo dell'Associazione, è l'adozione di situazioni disagiate nel Terzo Mondo, insieme con la formazione di una coscienza di cooperazione nella carità. Questo comporta l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, da realizzarsi attraverso attività di assistenza, di beneficenza, di istruzione e formazione a favore delle predette situazioni. Tale cooperazione si può realizzare sia con la soddisfazione dei bisogni immediati tramite l'appoggio economico e materiale, sia tramite il servizio diretto nelle situazioni disagiate. L'associazione s'impegna pertanto a promuovere e favorire, per i propri soci e non, interventi formativi ai fini del servizio diretto, come pure a realizzare iniziative di volontariato e cooperazione a favore delle opere beneficate.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:
 - Stimolare la sensibilizzazione, la conoscenza, la comprensione delle problematiche del terzo mondo e dell'immigrazione connessa con

riferimento alla realtà locale mediante attività appropriate quali ad esempio conferenze con personale qualificato, cineforum, dibattiti.

- Operare direttamente tramite progetti definiti nelle situazioni disagiate del terzo mondo individuando gli interventi e provvedendo al loro finanziamento;
 - Provvedere alla raccolta delle fonti per finanziare i progetti di cui al punto precedente mediante iniziative da individuarsi volta per volta e che a titolo esemplificativo possono essere individuate in vendita di oggettistica, libri, generi alimentari, organizzazione di cene e spettacoli, organizzazione di giochi e manifestazioni ecc.
 - Operare direttamente sul territorio mediante la costituzione di un CENTRO D'ASCOLTO per intervenire direttamente a favore delle persone in stato di bisogno aiutandoli nelle loro necessità primarie nonché d'integrazione nella nostra realtà. A titolo esemplificativo fornire generi alimentari di prima necessità sia freschi deperibili che a lunga conservazione; abbigliamento ed indumenti, mobilio/arredamento per la casa; assistenza/supporto nelle pratiche amministrative; doposcuola per i bambini in difficoltà scolastica.
 - Fornire accoglienza anche notturna a persone con disabilità, ad immigrati e profughi in collaborazione con la Caritas diocesana ed i Servizi sociali del Comune di Modena.
 - Intervenire nel sostegno educativo e nel percorso scolastico di adolescenti e preadolescenti in stato di necessità, con attività di doposcuola, corsi di lingue, laboratori, attività didattiche ed esperienziali.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto

economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3 – Risorse economiche, patrimonio sociale

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative;
 - contributi privati;
 - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ossia a progetti di assistenza, cooperazione e sensibilizzazione assunti dall'Associazione, e sono iscritte ai sensi di legge in registri contabili a disposizione degli associati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
3. La gestione del patrimonio sociale e di tutte le entrate nonché la tenuta dei libri contabili sono affidate al tesoriere.
4. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio il comitato direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati entro il mese di marzo.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

1. Il numero dei membri non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o da tre ODV per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle attività di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (D.Lgs. 3.7.2017 n. 117) avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dell'attività di volontariato dei propri associati o

delle persone associate agli enti associati. Sono membri dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che ne faranno richiesta in quanto condividono gli scopi dell'associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione di nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
 - (a) per recesso;
 - (b) per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - (c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - (d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - (e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di lavoro dipendente o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

- 1 I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 5);
- a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale spontaneo e gratuito;

2 I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

- a. L’Assemblea degli associati;
- b. Il Comitato direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori.

Art. 8 – l’Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un'altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
 - (a) approva il bilancio relativo ad ogni esercizio;
 - (b) nomina i componenti il comitato direttivo;
 - (c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - (d) stabilisce l'entità delle quote associative annuale;

- (e) delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
 - (f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione-
 5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del comitato direttivo o in sua assenza, dal vice-presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero comitato direttivo.
 6. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la delibera riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che dee essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il comitato decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede nella prima riunione successiva alla sua

sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.

3. Il comitato nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.
4. Al comitato direttivo spetta:
 - curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
 - predisporre il bilancio;
 - nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
5. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vice-presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci
2. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch'esso nominato dal comitato esecutivo.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti per un triennio dall'assemblea degli associati.
2. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Art. 12 – Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 comma 3).

Art. 13 – Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore.

Art. 14 - Rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460, ed le altre norme di legge in materia.